

Serie Ordinaria n. 20 - Mercoledì 17 maggio 2023

**D.d.s. 15 maggio 2023 - n. 7088
Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 Reg. (UE) 2021/2115, art. 70: approvazione del bando 2023 per intervento SRA 28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali»**
**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24 dicembre 2013);
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GUUE L215 7 luglio 2020);
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ed in particolare l'art. 70 «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- la Decisione di Esecuzione C(2022) 8645 finale della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 e n. 147385 del 9 marzo 2023 che fissano i termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale al 15 maggio 2023;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 248477 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto «Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023» che all'articolo 3 prevede la proroga al 15 giugno 2023 del termine per la presentazione delle sopra citate domande per l'anno 2023;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successi-

ve modifiche ed integrazioni»;

- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» e relativi allegati;
- la d.g.r. n. 166 del 17 aprile 2023 «PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013»;

Ritenuto di:

- approvare il bando dell'intervento SRA 28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali», ai sensi dell'art. 70, reg. (UE) 2021/2115, per l'anno 2023, al fine di permettere la presentazione delle domande di sostegno/pagamento;
- demandare a successivo provvedimento l'approvazione di disposizioni relative alle modalità e alle tempistiche di presentazione delle domande di ritiro nonché all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovuti al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- è stata avviata la formulazione di una proposta di modifica del PSP finalizzata, tra l'altro, a modificare in aumento, l'importo dei premi unitari dell'intervento SRA 28, come segue:
 - Azione SRA28.2 - Manutenzione su terreni agricoli = 610 €/ha;
 - Azione SRA28.2 - Mancato reddito su terreni agricoli = 490 €/ha;
 - Azione SRA28.5 - Manutenzione su terreni non agricoli = 610 €/ha;
- l'applicazione dell'incremento dei premi di cui al precedente punto è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSP da parte della Commissione Europea;
- in caso di mancata approvazione della suddetta proposta di modifica, anziché riconoscere i premi incrementati di cui al punto 1, saranno applicati i premi indicati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 150.000 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Dato atto che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 e in particolare dell'art 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Valutato di individuare il dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali» quale responsabile degli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017;

Dato atto che, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art.2.2 lett.c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013;

Vista la comunicazione del 3 maggio 2023 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e ss.mm.ii;

Visto il parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027 relativo al bando a valere sull'annualità 2023 di cui all'allegato 1 ed agli altri allegati da A a E, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 2 maggio 2023, agli atti della Struttura;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando a valere sull'annualità 2023 di cui all'allegato 1

ed agli altri allegati da A a E, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 2 maggio 2023, agli atti della Struttura;

Visto il decreto n. 4484 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi del 27 marzo 2023 che approva l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi e individua nel Dirigente pro tempore della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali» il responsabile dell'intervento SRA 28 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali» attribuite con d.g.r. 31 gennaio 2023, n. XI/7859 e prorogate con d.g.r. 23 marzo 2023, n. XII/59;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubblicazioni amministrative dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA 28 del PSP 2023 - 2027 «Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali», previsto tra gli interventi «Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione» di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115» per l'anno 2023, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

3. demandare a successivo provvedimento l'approvazione di disposizioni relative alle modalità e alle tempistiche di presentazione delle domande di ritiro nonché all'applicazione di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovuti al mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 150.000 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

5. di stabilire che l'applicazione dei premi di seguito elencati:

- Azione SRA28.2 - Manutenzione su terreni agricoli = 610 €/ha;
- Azione SRA28.2 - Mancato reddito su terreni agricoli = 490 €/ha;
- Azione SRA28.5 - Manutenzione su terreni non agricoli = 610 €/ha;

è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSP da parte della Commissione Europea; in caso di mancata approvazione delle proposte di modifica dei premi relativi ai suddetti interventi saranno applicati i premi indicati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final;

6. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.psr.regione.lombardia.it;

8. di comunicare l'avenuta pubblicazione del provvedimento sul BURL all'Organismo Pagatore Regionale per i seguiti di competenza.

Il dirigente
Francesco Brignone

*ALLEGATO 1***PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115****COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023 - 2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA****BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI
IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA PER IL SOSTEGNO PER MANTENIMENTO
DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA28) PER
L'ANNO 2023**

Queste disposizioni descrivono l'**intervento SRA 28** per l'anno **2023** nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della regione Lombardia (CSR) e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare.

Nel 2023 tali disposizioni si riferiscono agli impianti realizzati con l'operazione 8.1.01 - tipologia B del PSR 2014-2022 e collaudati nel corso dell'anno 2022.

Sommario

SOMMARIO

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. SOGGETTI BENEFICIARI
3. COSA VIENE FINANZIATO
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
6. PREMI ANNUALI
7. IMPEGNI
8. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
 - 8.1 COLTURE AMMESSE A PREMIO
 - 8.2 PRINCIPI DI SELEZIONE
9. CONDIZIONALITÀ
10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
 - 10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 10.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
 - 10.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
 - 10.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
 - 10.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
 - 10.6 ERRORE PALESE
 - 10.7 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
11. ISTRUTTORIA
 - 11.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
 - 11.2 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA
 - 11.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO
12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
13. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
 - 16.1 CONTATTI
17. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
18. SANZIONI
19. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)
20. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRA 28 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboscamento realizzati su superfici agricole e non agricole con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014-2022 collaudati a partire dal 2022 e con gli interventi SRD05 e SRD10 del PSP 2023-2027.

Inoltre, è volto ad incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa e a migliorare la conservazione della biodiversità forestale.

L'intervento SRA 28 risponde alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP di seguito elencati.

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVI SPECIFICI PSP		
	SO4	SO5	SO6
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	SRA28		
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	SRA28		
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			SRA28
E2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale			SRA28
E2.11: Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste		SRA28	
E2.16: Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici		SRA28	

Legenda "Obiettivi Specifici PSP"

- **SO4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e rafforzando il sequestro del carbonio, come pure promuovendo l'energia sostenibile
- **SO5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza chimica
- **SO6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

La natura fortemente ambientale dell'intervento consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ad esso.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Nel 2023 possono presentare domanda per l'intervento SRA 28 i proprietari, possessori privati e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo, collaudati nel corso del 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022).

Le superfici richieste a premio devono essere nella disponibilità del beneficiario per l'intera durata dell'impegno e devono quindi essere condotte dal 1° gennaio 2023 fino alla fine del periodo di impegno.

Inoltre, i richiedenti devono:

- essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2023, così come risultante dall'anagrafe tributaria;
- mantenere per l'intero periodo di impegno la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito "IAP") ai sensi del d.lgs. 99/2004;
- non aver richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o per il mancato reddito oltre a quelli previsti dal presente bando (Allegato A).

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

3 COSA VIENE FINANZIATO

L'intervento finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

L'intervento prevede un premio annuale per ettaro, calcolato in base ai costi di manutenzione e di mancati redditi secondo le modalità indicate in dettaglio al paragrafo 6 - premi annuali.

I premi sono erogati dall'anno successivo all'anno solare di collaudo dell'impianto finanziato con l'operazione 8.1.01 Tipologia B del PSR 2014-2022.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

4 DOTAZIONE FINANZIARIA

Il primo anno di impegno (2023), è possibile finanziare domande di sostegno per una dotazione massima pari a: 150.000,00 €.

È facoltà del Responsabile d'intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la suddetta dotazione in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027.

5 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Le disposizioni di cui al presente bando sono redatte nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

I richiedenti devono autocertificare ai sensi del DPR 445/2000 la loro posizione per quanto attiene alla nozione di impresa unica come definita all'art. 2 comma 2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 1407/2013 (Allegato B).

I dati in essa dichiarati sono oggetto di verifica da parte:

- del responsabile dell'intervento per l'ammissione a finanziamento;
- del responsabile dell'erogazione per quanto riguarda la liquidazione.

La normativa di riferimento per quanto riguarda le verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione dei contributi sottoposti alla disciplina degli aiuti di stato è contenuta all'art. 52 della legge 234/2012 e nel DM 115/2017.

6 PREMI ANNUALI

L'intervento SRA28 si articola in **due azioni**:

- o **Azione 28.2** - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su **superfici agricole**, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di **manutenzione** (cure colturali) e il **mancato reddito agricolo**;
- o **Azione 28.5** - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su **superfici NON agricole**, per impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di **manutenzione** (cure colturali).

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Mancato reddito	490*
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Manutenzione	610*

Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole – Manutenzione	610*
--	-------------

* Il premio indicato è vincolato all'approvazione della proposta di modifica del PSP 2023-2027 da parte della Commissione Europea. In caso di mancata approvazione della proposta di modifica, saranno applicati i premi indicati nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 C(2022) 8645 final.

La **durata del premio** per l'intervento SRA 28 è pari a **5 anni** per la manutenzione e a **10 anni** per il mancato reddito a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del collaudo degli impianti realizzati con l'Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022. La singola annualità si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

NB - La durata dei premi di SRA 28 è riferita ai soli anni di impegno definiti nell'intervento SRA e non alla durata complessiva del periodo di impegno prevista per gli impianti realizzati con interventi con l'Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022 che è pari a 20 anni.

7 IMPEGNI

Gli impegni del presente intervento sono i seguenti:

1. Realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" che per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2020, collaudati nel 2022 corrisponde al "Piano di impianto".

In particolare:

- effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.) secondo le modalità inserite nel piano d'impianto e come eventualmente impartite anche in sede di istruttoria di ammissibilità delle operazioni/interventi strutturali di riferimento o durante i controlli;
- contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto;

2. Non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento, ammessi con la domanda di sostegno, per l'intero periodo di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente.

In particolare, per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01:

- a) dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
- b) non effettuare coltivazioni agricole salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica;

3. Ripristinare le fallanze

In particolare, per le domande di impianti realizzati con l'operazione 8.1.01, nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche riportate nel "Piano di d'impianto". La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia territorialmente competenti (Strutture AFCP);

4. Non effettuare attività di pascolamento

5. Non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto
6. Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.
7. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno¹.

Documentazione da conservare in azienda

- Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno

8 ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre a quelle indicate nel paragrafo 2 "SOGGETTI BENEFICIARI", si descrivono di seguito ulteriori condizioni di ammissibilità.

1. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di mantenimento" redatto secondo quanto stabilito nell'operazione 8.1.01 di riferimento, cioè dal "Piano di impianto" per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022 e collaudati nel 2022. Il Piano dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente, ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
2. La superficie ammissibile per le azioni SRA28.2 e SRA28.5 non può essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni strutturali di riferimento (**1 ettaro**) e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022). In particolare devono essere richieste a premio per il presente intervento SRA tutte le superfici relative agli interventi della tipologia B1e B2 dell'Operazione 8.1.01 che, sono state collaudate nel 2022 a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS, dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio

¹ Qualora nel corso del periodo di impegno si verificassero delle riduzioni, si applicano le seguenti regole:

- è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI rispetto alla domanda del primo anno di impegno;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI tra quella accertata il primo anno di impegno (che deve corrispondere alla superficie collaudata nel 2022 con l'Operazione 8.1.01 tipologia B) e quella accertata nelle domande degli anni successivi. E' previsto il recupero degli importi erogati negli anni precedenti per le superfici non più sotto impegno;
- se la riduzione tra la quantità di SOI accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade.
- In caso di decadenza, si recuperano gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
 - b. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

della Città Metropolitana di Milano. Inoltre, la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento per l'intervento SRA28 non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste per l'Operazione 8.1.01.

NB - La **perdita dei criteri di ammissibilità** genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

8.1 Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è riportato nella seguente tabella:

INTERVENTO	COD PRODOTTO	COD_USO_ VARIETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETA
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Mancato reddito	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
Azione 28.2 - Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole - Manutenzione	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
Azione 28.5 - Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici NON agricole - Manutenzione	514	1	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)

8.2 Principi di selezione

Non sono previsti principi di selezione per l'intervento SRA 28.

9. CONDIZIONALITA'

CONDIZIONALITA', CONDIZIONALITA' SOCIALE E MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

I beneficiari dell'intervento SRA sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- **Mantenimento** della superficie agricola **in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione**

Il dettaglio degli obblighi sopraelencati è specificato nell'allegato C di questo bando.

In caso di non conformità a tali obblighi è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, come verrà definito con successivi atti.

Il rispetto di tutti gli impegni dell'intervento SRA 28 e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

COLLEGAMENTI CON I REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI - ECOSCHEMI - (ART. 31 REG. (UE) 2021/2115)

Sulla superficie oggetto di impegno per una SRA non può essere chiesto il premio per gli ECOSCHEMI (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115).

Il premio per gli **ECOSCHEMI** (art. 31 del Reg (UE) 2021/2115) può quindi essere riconosciuto solo esclusivamente su superfici diverse, fatto salvo eventuali altre limitazioni previste dalla presenza di impegni ancora in corso (es. Operazione 8.1.02, Operazioni della Sottomisura 10.1 e Misura 11 del PSR 2014-2022, Interventi SRA del PSP 2023-2027).

10 FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

10.1 Presentazione della domanda

Per l'intervento SRA 28 può essere presentata una **domanda di sostegno (iniziale)** che vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici degli interventi dovranno presentare una **domanda di pagamento** nei successivi anni di impegno, nei termini fissati dai bandi annuali.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 10.4 "COME PRESENTARE LA DOMANDA".

La domanda deve essere presentata entro le ore 24:00 del 15 giugno 2023.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

La presentazione tardiva della domanda è prevista dall'art. 5 del D.lgs 17 marzo 2023, n.42.

Le domande di sostegno/pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2023 e quindi fino al 10 luglio 2023. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie oggetto d'impegno.

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2023, la consistenza grafica (CG) ed il piano culturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l'avvenuta pubblicazione sul portale SISCO degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti dell'AMS, l'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in

tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, mediante la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, oppure controlli in loco o controlli tramite il monitoraggio in continuo delle superfici, basato sulla valutazione degli indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA sia riguardo all'estensione delle superfici che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s n. 7478 del 01/06/2021 pubblicato sul BURL S.O. n. 23 - Lunedì 07 giugno 2021.

Domanda

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano culturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2023, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo cultura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in “superfici a premio” e “superfici NON a premio”.

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, NON sono considerate valide e non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 24:00 del 15 giugno 2023. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sisco, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 art. 21 bis.

10.5 Documentazione da allegare alla domanda

- “Piano di mantenimento”: “Piano di impianto” per gli interventi realizzati con l'operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2020, collaudati nel 2022, in formato PDF a firma del soggetto beneficiario
- Autocertificazione relativa alla “richiesta o percepimento di ulteriori fondi” in formato PDF a firma del soggetto beneficiario (Allegato A al presente bando).
- “Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis di cui all'art. 2 comma 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013”, in formato PDF a firma del soggetto beneficiario (Allegato B al presente bando).

La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Modifiche alla domanda già presentata

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM n. 248477 del 12 maggio 2023 “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.” le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023.

Le modalità e le tempistiche relative alla possibilità di presentare domanda di ritiro saranno oggetto di un successivo provvedimento.

Rinuncia

La domanda di rinuncia totale può essere presentata in qualsiasi momento. Sulle superfici oggetto di rinuncia si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione delle domande è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario totale o parziale). Le modalità operative saranno precisate con successivo atto.

10.6 Errore palese

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore o dal Responsabile dell'Intervento, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Il Responsabile dell'intervento o l'Organismo pagatore possono riconoscere errori palesi solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente nella domanda. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- Gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato
- Gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne

La richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di EP.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Intervento dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in Sis.CO. la domanda corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

10.7 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.CO.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'allegato D al presente bando.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. ISTRUTTORIA

11.1 Verifiche di ammissibilità delle domande

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di sostegno spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture AFCP.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando
- un sopralluogo, se necessario
- la redazione del verbale di istruttoria della domanda e delle relative check list

A conclusione delle istruttorie, gli AFCP inviano ai richiedenti il verbale con l'esito relativo all'istruttoria della domanda comunicando, inoltre, la possibilità di presentare memorie ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC agli AFCP entro dieci giorni dal ricevimento del verbale.

Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni.

L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto di cui al paragrafo successivo a cura del Responsabile degli interventi.

11.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le **domande di sostegno** e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti dal Responsabile dell'Intervento i seguenti elenchi:

- domande con esito istruttorio negativo
- domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo totale ammissibile per domanda.
- domande ammesse a finanziamento con l'indicazione dell'importo totale ammissibile per domanda e del CUP

Il Responsabile dell'intervento approva con proprio provvedimento tali elenchi entro il **31 ottobre 2023**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

11.3 Assegnazione Cup – Codice Unico di Progetto

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i.,

un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 9 e comunque entro il **30 novembre 2023**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a **partire dal 1° dicembre 2023**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

13. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento SRA 28, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità.

Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assume la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato E.

16. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità di cui al par. 11.2 è:

- Pubblicato sul BURL, diventando efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2023 - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA 28)

TITOLO	Regolamento (UE) n. 2115/2021 - Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA 28)
DI COSA SI TRATTA	L'intervento SRA 28 è finalizzato a garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento realizzati su superfici agricole e non agricole con i relativi interventi strutturali dello sviluppo rurale (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022). Inoltre, è volto ad incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa e a migliorare la conservazione della biodiversità forestale. Il bando regola l'applicazione dell'intervento SRA 28 relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2023.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda per l'intervento SRA 28 i beneficiari del sostegno riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per impianti di imboschimento a ciclo medio-lungo realizzati su terreno agricolo e non agricolo e collaudati nel 2022 (Operazione 8.1.01 tipologia B del PSR 2014/2022).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento per le domande presentate nell'anno 2023 è pari a 150.000,00 €.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un premio annuale per ettaro per la manutenzione e/o mancato reddito per gli impianti di imboschimento realizzati su terreno agricolo e non agricolo con l'Operazione 8.1.01 tipologia B e collaudati nel 2022
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le disposizioni di cui al presente bando sono redatte nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»

PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio.</p> <p>L'istruttoria è tesa a verificare le condizioni di ammissibilità previste da ogni intervento.</p> <p>Il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori finali e di ammissione a finanziamento delle domande è adottato dal Responsabile dell'Intervento SRA28.</p>
DATA DI APERTURA	Dalla data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	15 giugno 2023 entro le ore 24:00.
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per gli interventi SRA.
CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste): Responsabile dell'intervento: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174 Referenti: Luisa Maria Cagelli Tel. 02.6765.2573 Email: luisa_cagelli@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero Verde 800 131 151 • Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it <p>Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it</p>

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):

Responsabile dell'intervento: Francesco Brignone Tel. 02.6765.3174

Referente: Luisa Maria Cagelli Tel. 02.6765.2573

Email: luisa_cagelli@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

17. RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebitato.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno	Entro il 15 giugno 2023
Modifica della domanda di sostegno presentata entro il 15/06/2023 (art. 3, comma 3 del DM n. 248477/2023)	Dal 16 giugno al 10 luglio 2023
Presentazione tardiva della domanda di sostegno con riduzione dei pagamenti (art. 5 D.lgs 42/2023)	Dal 16 giugno al 10 luglio 2023

Decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità	Entro il 31 ottobre 2023
--	--------------------------

20. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari² alla base del bando:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis
- DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia" e relativi allegati

² La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- DGR n. 166 del 17/04/23 “PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l’anno 2023: determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del reg. (UE) 2021/2115 e del reg. (UE) n. 1306/2013”

ALLEGATI

- ALLEGATO A MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE – PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI
ALLEGATO B MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL’ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013
ALLEGATO C CONDIZIONALITÀ, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
ALLEGATO D FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
ALLEGATO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A - MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE - PERCEPIMENTO DI ULTERIORI FONDI

A Regione Lombardia

.....
.....

OGGETTO: REG. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Provincia o Stato Estero _____ il ___/___/___

residente nel Comune di _____ Provincia _____

via/piazza _____

Codice fiscale _____

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società

Codice fiscale _____

con riferimento alla domanda di contributo n. _____

essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di non avere percepito un contributo per il mantenimento o per il mancato reddito previsto dal presente bando attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti, diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020.

SI IMPEGNA

a comunicare, qualora intervengano, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

data, _____

ALLEGATO B - MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

(²) *Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime** [●]

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio****

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)
 Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____, li ____/____/____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

ALLEGATO C – CONDIZIONALITÀ, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ
2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE
3. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che percepisce i premi collegati agli interventi SRA è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

La condizionalità è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 12 del suddetto regolamento, **in caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.**

In caso di infrazioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali, la sicurezza alimentare e il benessere animale riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone e 7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
		BCAA 2	Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 3	Protezione di zone umide e torbiere.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
		CGO 2	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		BCAA 4	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
		BCAA 6	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 7	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.

		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità è applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

2. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari degli interventi SRA che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115, descritti nella tabella sottostante, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

CONDIZIONALITÀ SOCIALE ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115			
Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
	Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute	
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute

lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
	Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
	Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
	Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
	Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
	Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
Articolo 3 Informazione Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.
Articolo 4 Obbligo di informazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> a) le identità delle parti del rapporto di lavoro; b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro; c) uno dei punti seguenti: <ol style="list-style-type: none"> i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro; d) la data di inizio del rapporto di lavoro; e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso; f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota; g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto; h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto; i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo; j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi; k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore; l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno; m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:

- i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;
- ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;
- iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;
- n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;
- o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.
2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.
2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.
3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10

Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
 - b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).
2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.
3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.

4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
 2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
 3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
 4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.
- Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'appuntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
- Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:
 - a) evitare i rischi;
 - b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - c) combattere i rischi alla fonte;
 - d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
 - e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
 3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:
 - a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
 - garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
 - b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
 - c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.
 4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.

5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7

Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.

2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.

I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.

3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.

4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,
- le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
- il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,

per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:

- prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
- organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:

- a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
- c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:

- a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
- c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
- d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
- b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

- a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
- b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
- c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

- a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
- b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
- c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
- d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
- e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:
 - della sua assunzione,
 - di un trasferimento o cambiamento di funzione,
 - dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
 - dell'introduzione di una nuova tecnologia,
 specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.
 Detta formazione deve:
 - essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
 - essere periodicamente ripetuta, se necessario.
2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.
3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.
4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.
 La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.
 La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.
2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:
 - a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
 - b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;
 - c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.
2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).
3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarsi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:
 - a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;
 - b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniquale volta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

Articolo 6**Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico**

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7**Ergonomia e salute sul posto di lavoro**

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8**Informazione dei lavoratori**

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili;
- c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9**Formazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

3. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni delle SRA vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri
- b. Pascolamento con animali di terzi
- c. Sfalcio manuale
- d. Sfalcio meccanizzato
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- f. Pascolamento e sfalcio
- g. Nessuna pratica
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicapri ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di

mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

ALLEGATO D - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia – “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28)” - Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante dell'Azienda _____, CUA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹ :

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Luogo e data.

Il richiedente/beneficiario

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione



RegioneLombardia

ALLEGATO E

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI (SRA 28) ANNO 2023. REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 – COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I suoi dati personali sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti a valere sull'intervento “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del	Dati comuni di imprese individuali: Anagrafici: cognome, nome, codice fiscale (CUAA); di contatto: telefono, email/PEC; dati riferiti a conti correnti: IBAN

<p>e sistemi agroforestali” (SRA 28) per l’anno 2023</p>	<p>Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022</p>	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali Provincia di Sondrio,

Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (MASAF), Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Agenzia delle entrate, Prefetture, INPS, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'economia e delle finanze, Organi della Commissione Europea ed altri soggetti pubblici specificamente abilitati, al fine di effettuare i controlli e i monitoraggi di competenza inerenti ai contributi erogati .

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA SpA come Responsabile del trattamento, per la gestione e manutenzione della piattaforma EDMA, attraverso la quale le vengono inviate comunicazioni inerenti al procedimento di erogazione del contributo e redatti i decreti di approvazione delle graduatorie, nonché della piattaforma SISCO, attraverso la quale viene presentata la domanda di aiuto

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per 10 anni dall'ultima erogazione del contributo per finalità di controllo e monitoraggio.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.